

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 42**

"Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"

dicembre 2013  
n. 84



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

Emanuela Catalucci \_2581

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Anna Henrici \_3696

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

## **Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 42**

"Schema di decreto ministeriale  
recante modifiche al decreto del  
Ministro dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca 16  
settembre 2005, n. 236,  
concernente il regolamento recante  
la composizione, il funzionamento  
e le modalità di nomina e di  
elezione dei componenti il  
Consiglio nazionale per l'alta  
formazione artistica e musicale"

dicembre 2013  
n. 84

a cura di: A. Sanso'  
ha collaborato: M. Mercuri



## INDICE

L'ATTO DEL GOVERNO N. 42 .....	7
TESTO A FRONTE.....	11
Articolo 2 <i>(Modificazioni all'articolo 2 del D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	13
Articolo 3 <i>(Modificazioni all'articolo 3 del D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	15
Articolo 4 <i>(Modificazioni all'articolo 4 del D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	19
Articolo 5 <i>(Modificazioni all'articolo 5 del D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	23
Articolo 6 <i>(Modificazioni all'articolo 6 del D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	29
Articolo 7 <i>(Modificazioni all'articolo 7 del D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	33
Articolo 8 <i>(Modificazioni all'articolo 9 del D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	37
Articolo 9 <i>(Modificazioni all'articolo 10 del D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	41
Articolo 10 <i>(Modificazioni all'articolo 11 del D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	43
Articolo 11 <i>(Modificazioni all'allegato al D.M. n. 236 del 2005)</i> .....	45
ALLEGATO - A.G. N. 42 .....	47



## **L'atto del Governo n. 42**

L'atto del Governo n. 42 reca lo schema di decreto ministeriale riguardante le modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2005, n. 236, concernente il regolamento relativo alla composizione, al funzionamento e alle modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM); è stato presentato al Senato il 29 novembre 2013 e assegnato alla 7<sup>a</sup> Commissione il 2 dicembre 2013; il termine di scadenza per l'espressione del parere è il 22 dicembre 2013. La 5<sup>a</sup> Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 16 dicembre 2013.

Si ricorda che il CNAM, costituito con [d.m. 16 febbraio 2007](#), è stato prorogato più volte, da ultimo sino al 31 dicembre 2012; allo stato, è quindi decaduto e, come detto nella relazione illustrativa, risulta urgente la sua ricostituzione. Anche il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 9 maggio 2013, osserva che la perdurante inoperatività del Consiglio si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale, tenendo conto delle importanti funzioni consultive e propositive dell'organo, chiamato ad esprimersi in materia di regolamenti didattici degli istituti, di reclutamento del personale docente, di programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, coreutico e musicale. Il CNAM inoltre svolge un ruolo consultivo essenziale nella formazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 7, della decreto n. 236/2005, concernenti l'assetto del sistema didattico dell'alta formazione artistica e musicale.

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dalla [legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), recante *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, dalla [legge 16 gennaio 2006, n. 18](#), recante *Riordino del Consiglio universitario nazionale* e dal [D.M. 16 settembre 2005, n. 236](#), recante *Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*".

Lo schema di decreto, il cui obiettivo è la ricostituzione del Consiglio, è composto di 11 articoli (*e non da 12 come riportato dalla relazione illustrativa, che peraltro fa riferimento a contenuti degli articoli 11 e 12 errati*), che novellano in più parti il D.M. n. 236/2005, relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature; esso reca disposizioni di natura meramente ordinamentale, nonché prive di effetti finanziari.

Le principali novità recate dall'intervento normativo in commento sono:

- a) riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;
- b) eliminazione dei rappresentanti del CUN;

- c) previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
- d) semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- e) necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;
- f) modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto dell'intervento, diretto a novellare gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e l'Allegato del dm n. 236/2005.

L'**articolo 2** interviene sull'art. 2 dell'attuale regolamento prevedendo l'abrogazione del comma 2, disciplinante l'elezione di due rappresentanti del CNAM in seno al Consiglio universitario nazionale (CUN).

L'**articolo 3** novella l'art. 3 del citato regolamento, recante la composizione del CNAM, pur mantenendo immutato il numero complessivo di 34 membri. Nello specifico si rimanda al testo a fronte allegato.

La relazione illustrativa, con riferimento all'invito del Consiglio di Stato a verificare la possibilità di una riduzione dei componenti del CNAM, fa presente che la conservazione dell'attuale dimensione si è resa necessaria per assicurare un'adeguata rappresentanza, in seno all'organo, di tutti i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel settore dell'alta formazione artistica e musicale; in particolare, si osserva che è stato aumentato il numero dei rappresentanti del personale docente - operando contemporaneamente la riduzione dei componenti nominati dal Ministro e dei rappresentanti degli studenti - nell'ottica di garantire la presenza del maggior numero di settori disciplinari anche alla luce dei nuovi ordinamenti didattici e tenuto conto, altresì, del sostanziale apporto delle competenze tecnico-scientifiche del personale docente alle attività svolte dal CNAM. Il parere del Consiglio di Stato osserva che "l'ipotizzata riduzione della rappresentanza studentesca prefigurata nello schema di regolamento è destinata a ridimensionare il ruolo dei soggetti principali destinatari dei servizi dell'Alta formazione".

Sono inoltre aggiunti i commi da *5-bis a 5-quater*, che recano disposizioni in materia di decadenza dall'incarico e di validità delle sedute del CNAM.

*In merito al novellato articolo 3, comma 2, lettera c), del dm. n. 236/2005, si osserva che non appare di facile interpretazione l'individuazione degli istituti a cui si fa riferimento, presumibilmente gli istituti legalmente riconosciuti, ma si potrebbe valutare l'opportunità di fornire un chiarimento in merito.*

*Si osserva che potrebbe ritenersi opportuno novellare anche l'art. 12 del dm n. 236/2005, sopprimendo i riferimenti alle lettere p) e q) contenuti nel comma 1 dell'articolo citato, in quanto soppresse dall'art. 3 dello schema di decreto in*



*esame. Analoga osservazione è contenuta al punto 8 del parere espresso dal Consiglio di Stato.*

L'**articolo 4** novella l'art. 4 dell'attuale regolamento, relativo al funzionamento del Consiglio, modificandone il comma 1 - relativo all'elezione del Presidente - e il comma 9, che prevede l'applicazione dell'art. 1, comma 4, della [legge n. 18/2006](#), che dispone la partecipazione, senza diritto di voto, del presidente del CNAM ovvero di un suo delegato alle sedute del CUN e viceversa.

L'**articolo 5** modifica l'art. 5 del regolamento, sull'elettorato, facendo riferimento, per le modalità di elezione, a tutti i settori disciplinari anziché alle discipline presenti nelle istituzioni ed eliminando la distinzione tra docenti di prima e seconda fascia; per le disposizioni più specifiche si rimanda al testo a fronte.

*Si osserva che il riferimento alle aree omogenee contenuto nei novellati commi 1, 2 e 8 non appare più attuale, stante la diversa articolazione della nuova tabella A (si veda l'art. 11 dello schema di decreto).*

L'**articolo 6** novella l'art. 6 del vigente regolamento, che disciplina le modalità e le procedure per l'individuazione delle candidature dei vari rappresentanti.

*Al riguardo si osserva che i riferimenti contenuti nei novellati commi 2 e 7 non appaiono più attuali; inoltre al vigente comma 11 potrebbe ritenersi opportuno eliminare il riferimento al comma 6, abrogato dallo schema di decreto proposto (peraltro la relazione illustrativa cita il comma 11, che "contiene disposizioni di coordinamento eliminando il riferimento al comma 6 abrogato").*

L'**articolo 7** reca modifiche all'art. 7 del regolamento, in materia di procedure di voto e di composizione del seggio elettorale.

L'**articolo 8** novella l'art. 9 del regolamento in tema di scrutinio del voto e di proclamazione degli eletti, tra l'altro prevedendo che i rappresentanti delle aree, le cui candidature siano espresse tramite sottoscrizioni, possano essere eletti nell'ambito del CNAM, introducendo pertanto una deroga al principio per cui le rappresentanze elettive del CNAM devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse.

*Si osserva che il riferimento alle aree omogenee contenuto nel novellato comma 5 non appare più attuale, stante la diversa articolazione della nuova tabella A.*

L'**articolo 9** modifica l'art. 10 del regolamento, riducendo da sei a quattro mesi il termine entro il quale il Ministro, con propria ordinanza, indice le elezioni.

L'**articolo 10** modifica l'art. 11 del regolamento, aggiungendo il comma 1-bis che stabilisce che il CNAM è validamente costituito anche solo con l'elezione dei componenti appartenenti alla categoria dei docenti delle varie istituzioni AFAM.

Come osserva la relazione introduttiva, la norma intende assicurare prioritariamente la presenza delle competenze tecnico-scientifiche proprie dei docenti in base ai settori di appartenenza.

*Al riguardo si osserva che il comma 1-bis introduce una differenziazione tra le categorie che compongono l'organo collegiale, che sembrerebbe distinguere*

*tra componenti "necessari" (i docenti) e quelli la cui presenza sarebbe, in ultima analisi, solo facoltativa (gli studenti e il personale non docente). Potrebbe ritenersi al riguardo che la norma (regolamentare) in esame contrasti con l'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 508 del 1999 che prevede la costituzione del CNAM (comma 1) e la composizione (comma 2) comprensiva di personale non docente e studenti (analoga osservazione è contenuta al punto 14 del parere del Consiglio di Stato).*

**L'articolo 11** sostituisce integralmente l'Allegato del regolamento, modificando i settori disciplinari sia per le accademie di belle arti, sia per i conservatori di musica.

Poiché il vigente allegato e quello proposto dal provvedimento in esame sono strutturati in maniera dissimile, in questa sede si è ritenuto opportuno non procedere alla redazione del relativo testo a fronte.

*Al riguardo si osserva che nel testo del regolamento vigente, nella tabella A vi è una suddivisione in aree omogenee per le accademie di belle arti e in aree per i conservatori di musica, mentre la tabella A proposta dallo schema di decreto è suddivisa in settori disciplinari; si rammenta, come già osservato, che in più parti dello schema di decreto si fa ancora riferimento alle aree.*

**TESTO A FRONTE**



**Articolo 2***(Modificazioni all'articolo 2 del D.M. n. 236 del 2005)*

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 2 <i>Competenze</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il CNAM è organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Esso esercita le attribuzioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge e ogni altra attribuzione prevista dalla normativa vigente. Esso può inoltre essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le istituzioni.	1. <i>Identico.</i>
<b>2. Il CNAM elegge, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge, due rappresentanti in seno al CUN secondo le modalità di cui al comma 9, dell'articolo 4.</b>	2. <i>Abrogato.</i>



**Articolo 3***(Modificazioni all'articolo 3 del D.M. n. 236 del 2005)*

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 3 <i>Composizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Il CNAM è composto da trentaquattro membri, di cui ventisei eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e <b>due dal CUN</b> . I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e <b>non</b> possono essere riconfermati.	1. Il CNAM è composto da trentaquattro membri, di cui <b>trenta</b> eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e <b>quattro</b> designati dal Ministro, <b>uno per ciascuna area relativa alla musica, alle arti visive, alle arti dello spettacolo e al design</b> . I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica <b>quattro</b> anni e possono essere riconfermati <b>solo per un altro mandato consecutivo</b> .
2. Le rappresentanze elettive del CNAM sono così individuate:	2. <i>Identico</i> :
a) quattro rappresentanti del personale docente <b>di prima fascia</b> delle Accademie di belle arti statali;	a) <b>otto</b> rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti statali;
<b>b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;</b>	<i>b) soppressa;</i>
c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;	c) <b>due rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;</b>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 3 <i>Composizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>d) un rappresentante del personale docente <b>di prima fascia</b> degli Istituti superiori per le industrie artistiche;</i>	<i>d) <b>due rappresentanti</b> del personale docente degli istituti superiori per le industrie artistiche, <b>di cui uno per l'indirizzo del design del prodotto e uno per quello della comunicazione;</b></i>
<i>e) un rappresentante del personale docente <b>di prima fascia</b> dell'Accademia nazionale di arte drammatica;</i>	<i>e) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;</i>
<i>f) un rappresentante del personale docente <b>di prima fascia</b> dell'Accademia nazionale di danza;</i>	<i>f) un rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza;</i>
<i>g) cinque rappresentanti del personale docente <b>di prima fascia</b> dei Conservatori di musica;</i>	<i>g) <b>nove</b> rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e <b>dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;</b></i>
<i><b>h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;</b></i>	<i>h) <b>soppressa;</b></i>
<i><b>i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;</b></i>	<i>i) <b>soppressa;</b></i>
<i>l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle <b>predette</b> istituzioni;</i>	<i>l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni <b>statali;</b></i>
<i>m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle <b>predette</b> istituzioni;</i>	<i>m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni <b>statali;</b></i>
<i>n) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;</i>	<i>n) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali e <b>delle accademie di belle arti legalmente riconosciute;</b></i>



<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 3 <i>Composizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>o) un rappresentante degli studenti dei Conservatori di musica;</i>	<i>o) un rappresentante degli studenti dei Conservatori di musica e <b>degli istituti musicali pareggiati</b>;</i>
<b><i>p) un rappresentante degli studenti degli Istituti musicali pareggiati;</i></b>	<i>p) soppressa;</i>
<i>q) un rappresentante degli studenti degli ISIA;</i>	<i>q) identica;</i>
<i>r) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;</i>	<i>r) identica;</i>
<i>s) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;</i>	<i>s) identica;</i>
<b><i>t) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.</i></b>	<i>t) soppressa.</i>
3. La nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali. A tal fine la presentazione di candidature di rappresentanti sindacali è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.	3. <i>Identico.</i>
4. I componenti elettivi decadono dal mandato al venire meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 da essi rappresentata o all'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3. In tale caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'articolo 9, per il periodo di durata del mandato.	4. <i>Identico.</i>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 3 <i>Composizione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
5. I componenti designati, in caso di dimissioni o del sopravvenire della causa d'incompatibilità di cui al comma 3, sono sostituiti con le medesime procedure di cui al comma 1 per il periodo di durata del mandato.	<i>5. Identico.</i>
	<b>5-bis. In caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico e viene sostituito ai sensi dei commi 4 e 5.</b>
	<b>5-ter. Non si verifica la decadenza dal mandato nel caso in cui il venir meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 in cui il componente è stato eletto, l'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3 e la seconda assenza di cui al comma 5-bis intervengano nell'ultimo anno del mandato.</b>
	<b>5-quater. Le sedute del consiglio sono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti in carica.</b>

**Articolo 4***(Modificazioni all'articolo 4 del D.M. n. 236 del 2005)*

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 4 <i>Funzionamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il CNAM, nella prima seduta previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i suoi componenti di cui all'articolo 3 comma 2, lettere <i>a), c), d), e), f), g) ed i)</i>. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>1. Il CNAM, nella prima seduta previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge a scrutinio segreto un presidente tra i suoi componenti di cui all'articolo 3 comma 2, lettere <i>a), d), e), f), g)</i>. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Se la suddetta maggioranza assoluta non è raggiunta neppure alla seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>
<p>2. Il presidente convoca e presiede le adunanze del CNAM, stabilendone l'ordine del giorno con la frequenza richiesta dalle questioni da esaminare e, comunque, almeno quattro volte nel corso dell'anno.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. I pareri del CNAM sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso di pareri richiesti dal Ministro con urgenza i termini predetti sono ridotti a quindici giorni.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Il CNAM può articolarsi in gruppi tematici per l'esame istruttorio delle questioni allo stesso sottoposte.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 4 <i>Funzionamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
5. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza assoluta dei componenti, sono definite le modalità di funzionamento del CNAM.	5. <i>Identico.</i>
6. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 5, i lavori sono disciplinati dal regolamento adottato dall'organismo consultivo, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge, costituito con decreto ministeriale 5 luglio 2000.	6. <i>Identico.</i>
7. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo, il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.	7. <i>Identico.</i>
8. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, sono stabilite le indennità spettanti al presidente ed ai componenti del CNAM nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'organo e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al CNAM non dà luogo ad ulteriori emolumenti o compensi in aggiunta all'indennità, ma esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante.	8. <i>Identico.</i>
9. Nella seconda seduta successiva al suo insediamento, il CNAM elegge, a maggioranza assoluta dei suoi	9. <b>Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui</b>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b> <i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 4 <i>Funzionamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
componenti, tra i docenti di prima fascia di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>a</i> ), <i>c</i> ), <i>d</i> ), <i>e</i> ), <i>f</i> ), <i>g</i> ) ed <i>i</i> ), due rappresentanti in seno al CUN.	<b>all'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18.</b>



**Articolo 5***(Modificazioni all'articolo 5 del D.M. n. 236 del 2005)*

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 5 <i>Elettorato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee. In prima applicazione, tali aree omogenee sono determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.</p>	<p>1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di <b>tutti i settori disciplinari funzionalmente accorpati in</b> aree omogenee <b>così come</b> determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni <b>alla predetta tabella</b>, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.</p>
<p>2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono costituiti quattro distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente <b>di prima fascia</b> con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</p>	<p>2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono costituiti quattro distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</p>
<p><b>3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di</b></p>	<p><i>3. Abrogato.</i></p>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 5 <i>Elettorato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p><b>seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</b></p>	
<p>4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>c</i>), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</p>	<p>4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>c</i>), <b>sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti vivive e del <i>design</i> e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle istituzioni.</b></p>
<p>5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>d</i>), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente <b>di prima fascia</b> con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</p>	<p>5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>d</i>), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato <b>e al personale con contratto annuale che abbia già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>).</b> L'elettorato attivo è <b>attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. Ogni elettore esprime una preferenza relativa a ciascun indirizzo.</b></p>



<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 5 <i>Elettorato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente <b>di prima fascia</b> con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</p>	<p>6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato <b>e al personale con contratto annuale che abbia già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).</b> L'elettorato attivo è <b>attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. Ogni elettore esprime una preferenza relativa a ciascun indirizzo.</b></p>
<p>7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente <b>di prima fascia</b> con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</p>	<p>7. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato <b>attivo e</b> passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</p>
<p>8. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente <b>di prima fascia</b> con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con</p>	<p>8. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee di cui al comma 1. L'elettorato <b>attivo e</b> passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con</p>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 5 <i>Elettorato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.	contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
<b>9. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</b>	<i>9. Abrogato.</i>
<b>10. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente di prima fascia con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.</b>	<i>10. Abrogato.</i>
11. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato.	<i>11. Identico.</i>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 5 <i>Elettorato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
L'elettorato attivo è esteso al predetto personale con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.	
12. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>m</i> ), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori amministrativi in servizio presso ciascuna istituzione.	12. <i>Identico.</i>
13. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>n</i> ), <i>o</i> ), <i>p</i> ), <i>q</i> ), <i>r</i> ), <i>s</i> ), <i>t</i> ), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola istituzione.	13. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>n</i> ), <i>o</i> ), <i>q</i> ), <i>r</i> ), <i>s</i> ), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola istituzione.
14. Il Ministero predispone e cura l'aggiornamento degli elenchi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature di cui all'articolo 6, distinti per sede di servizio. Tali elenchi sono pubblicati per via telematica non oltre il sessantesimo giorno antecedente l'inizio delle procedure elettorali nazionali. Avverso i predetti elenchi può essere presentata opposizione al Ministero, presso la Direzione generale competente, non oltre il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Ministero decide e pubblica per via telematica nei successivi cinque giorni gli elenchi definitivi degli aventi titolo	14. <i>Identico.</i>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b> <i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 5 <i>Elettorato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.	

**Articolo 6***(Modificazioni all'articolo 6 del D.M. n. 236 del 2005)*

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 6	
<i>Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Per l'individuazione delle candidature, tra gli aventi titolo all'elettorato passivo ed iscritti negli elenchi di cui al comma 14 dell'articolo 5, si procede secondo le modalità disciplinate nei successivi commi.	1. <i>Identico.</i>
2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>a</i> ), ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, <b>nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede</b> , non più di una candidatura per ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1.	2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>a</i> ), ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, non più di una candidatura per ciascuna delle aree di cui all'articolo 5, comma 1. <b>Per le aree indicate nell'allegata tabella A e nelle cui liste dell'elettorato passivo risultino iscritti meno di trenta docenti con contratto a tempo indeterminato le candidature sono presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica.</b>
3. Per l'elezione dei rappresentanti <b>del personale</b> di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>b</i> ), ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, nella sola componente docente di seconda fascia in servizio nella sede, non più di una candidatura.	3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>c</i> ), <b>i direttori possono presentare la propria candidatura.</b>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 6	
<i>Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>c</i> ), <i>d</i> ), <i>i</i> ), ogni istituzione può presentare, con votazione a maggioranza <b>assoluta</b> del collegio dei professori, <b>nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede</b> , non più di una candidatura.	4. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, <b>lettera d</b> ), ogni istituzione può presentare, con votazione a maggioranza del collegio dei professori non più di una candidatura <b>per l'indirizzo del design del prodotto e non più di una per l'indirizzo della comunicazione</b> .
5. Per l'elezione del rappresentante del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>e</i> ), <i>f</i> ), le candidature sono presentate da almeno cinque sottoscrittori. I sottoscrittori non possono essere candidati.	5. <i>Identico</i> .
<b>6. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera h), le candidature sono presentate da almeno dieci sottoscrittori, anche di più istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.</b>	6. <i>Abrogato</i> .
7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>g</i> ), ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, <b>nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede</b> , non più di una candidatura per ciascun accorpamento di aree omogenee di cui all'articolo 5, comma 1.	7. Per l'elezione dei rappresentanti del personale docente di cui all'articolo 3, comma 2, lettera <i>g</i> ), ogni istituzione può presentare, a seguito di votazione a maggioranza assoluta del collegio dei professori, non più di una candidatura per ciascun accorpamento di aree omogenee di cui all'articolo 5, comma 1. <b>Per le aree indicate nell'allegata tabella A e nelle cui liste dell'elettorato passivo risultino iscritti meno di trenta docenti con contratto a tempo indeterminato le candidature saranno presentate</b>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 6	
<i>Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica.</b>
8. Per l'elezione del rappresentante del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), le candidature sono presentate da almeno trenta sottoscrittori, anche di più istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.	8. <i>Identico.</i>
9. Per l'elezione del rappresentante dei direttori amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le candidature sono presentate da cinque sottoscrittori, anche di più istituzioni. I sottoscrittori non possono essere candidati.	9. <i>Identico.</i>
10. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), p), q), r), s) t), ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	10. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere n), o), q), r), s), ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
11. Per le candidature di cui ai commi 5, 6, 8, 9, ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, istituzione di appartenenza. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più candidati. Le sottoscrizioni, corredate dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo ed alla data di nascita,	11. <i>Identico.</i>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 6	
<i>Modalità e procedure per l'individuazione delle candidature</i>	
Testo vigente	Testo modificato
nell'istituzione di appartenenza.	
12. Le procedure per l'individuazione delle candidature si concludono non oltre il trentesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni.	12. <i>Identico.</i>
13. La commissione elettorale centrale, di cui all'articolo 8, verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3, e provvede entro cinque giorni alla pubblicizzazione degli stessi mediante procedure telematiche.	13. <i>Identico.</i>
14. Avverso gli elenchi di cui al comma 13 può essere presentata esclusivamente opposizione alla commissione elettorale centrale non oltre il decimo giorno dalla sua pubblicazione. La commissione elettorale centrale decide nei successivi cinque giorni e pubblica con le medesime modalità telematiche gli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui al comma 2 dell'articolo 3. Il giudizio della Commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo impugnabile in via giurisdizionale o straordinaria.	14. <i>Identico.</i>



**Articolo 7***(Modificazioni all'articolo 7 del D.M. n. 236 del 2005)*

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 7 <i>Procedure di voto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Con decreto del Presidente dell'istituzione è costituito il seggio elettorale, articolato anche in più postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale è composto da due docenti, designati dal collegio dei docenti, dei quali quello con maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente, e da un funzionario amministrativo che assume le funzioni di segretario. Esso sovrintende a tutte le operazioni di voto.	1. Con decreto del Presidente dell'istituzione è costituito il seggio elettorale, articolato anche in più postazioni elettroniche di voto. Il seggio elettorale è composto da <b>tre componenti, scelti tra il personale amministrativo e docente dal consiglio di amministrazione, che indica al contempo quelli con funzioni di presidente e di segretario.</b> Esso sovrintende a tutte le operazioni di voto.
2. Ciascuna istituzione con delibera del Consiglio di amministrazione determina il periodo e la tempistica di svolgimento delle operazioni di voto, nell'arco temporale indicato nell'ordinanza di cui all'articolo 10.	2. <i>Identico.</i>
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza.	3. <i>Identico.</i>
4. Le operazioni di voto utilizzano procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale che assicurano l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza nell'espressione della preferenza. Esse si svolgono mediante:	4. <i>Identico:</i>
a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei	a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore <b>nel registro</b> dei

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 7 <i>Procedure di voto</i>	
Testo vigente	Testo modificato
votanti;	votanti;
b) l'accertamento dell'identità dell'elettore attraverso la presentazione della carta d'identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia; in mancanza di un idoneo documento l'identificazione può avvenire per attestazione di uno dei componenti del seggio elettorale che conosca personalmente l'elettore;	b) <i>identica</i> ;
c) la consegna all'elettore del certificato elettorale nominativo sigillato, contenente i codici segreti per l'accesso al sistema telematico;	c) <i>identica</i> ;
<b>d) la firma dell'elettore per ricevuta del certificato;</b>	d) <i>soppressa</i> ;
e) l'accesso dell'elettore ad una postazione di voto, la digitazione dei codici segreti e l'espressione del voto;	e) <i>identica</i> ;
f) la verifica da parte di uno scrutatore dell'avvenuta votazione sulla stampante del seggio e la conseguente annotazione sull'elenco dei votanti. Alla chiusura delle operazioni di voto costituisce apposito verbale la stampa delle avvenute votazioni sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle	f) <b>la firma dell'elettore sul registro dei votanti, per attestare l'avvenuta votazione. Costituisce verbale delle operazioni di voto il registro dei votanti</b> sottoscritto dai componenti il seggio, nel quale sono anche indicati: i nomi dei componenti l'ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l'ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni. Tale verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione

<p><b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b></p> <p><i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i></p>	
<p>Articolo 7</p> <p><i>Procedure di voto</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>successive operazioni. Tale verbale viene consegnato agli uffici amministrativi della istituzione che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.</p>	<p>che ne curano la trasmissione alla commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8.</p>



**Articolo 8**

*(Modificazioni all'articolo 9 del D.M. n. 236 del 2005)*

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 9	
<i>Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Le operazioni della commissione elettorale centrale di cui all'articolo 8 sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.	1. <i>Identico.</i>
2. Esaurite le operazioni elettorali di cui all'articolo 7 e constatata la regolarità delle stesse la commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico. Il presidente è responsabile del procedimento e dispone di una smartcard personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la commissione redige apposito verbale allegando la stampa delle graduatorie per ogni singolo candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono consegnati al responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione al termine di tutte le operazioni di scrutinio.	2. <i>Identico.</i>
3. Risultano eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.	3. <i>Identico.</i>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b>	
<i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 9	
<i>Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
4. A parità di voti prevale il docente <b>di prima e di seconda fascia</b> , il direttore amministrativo e il personale tecnico-amministrativo più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	4. A parità di voti prevale il docente, il direttore amministrativo e il personale tecnico-amministrativo più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> , <i>g)</i> , devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente <b>di prima e di seconda fascia</b> più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	5. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 3, comma 2, lettere <i>a)</i> , <i>e)</i> , <i>g)</i> , devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse, <b>tranne che per i rappresentati delle aree le cui candidature sono espresse tramite sottoscrizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 6</b> . Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla tabella A, più candidati appartenenti ad una medesima istituzione è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
6. Esaurite le operazioni di scrutinio la commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore generale competente del Ministero sono individuati i componenti eletti per le rappresentanze di cui al comma 2 dell'articolo 3.	6. <i>Identico.</i>
7. Avverso il provvedimento di cui al comma 6 è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni	7. <i>Identico.</i>

<b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b> <i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i>	
Articolo 9 <i>Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti</i>	
Testo vigente	Testo modificato
dalla data del decreto di individuazione dei componenti eletti.	





**Articolo 9**

*(Modificazioni all'articolo 10 del D.M. n. 236 del 2005)*

<p><b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b></p> <p><i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i></p>	
<p>Articolo 10</p> <p><i>Ordinanza elettorale</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento.</p>	<p>1. Il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno <b>quattro</b> mesi prima della scadenza del CNAM, indice le elezioni e determina le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto di cui al presente regolamento.</p>
<p>2. In sede di prima applicazione l'ordinanza è emanata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 10**

*(Modificazioni all'articolo 11 del D.M. n. 236 del 2005)*

<p><b>D.M. 16 settembre 2005, n. 236</b></p> <p><i>Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale</i></p>	
<p>Articolo 11</p> <p><i>Costituzione del CNAM</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Acquisite le risultanze di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure elettorali il Ministro nomina i componenti del CNAM di cui al comma 1 dell'articolo 3.</p>	
	<p><b>1-bis. Il CNAM è validamente costituito con l'elezione dei componenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), d) e), f) e g).</b></p>



## **Articolo 11**

*(Modificazioni all'allegato al D.M. n. 236 del 2005)*

L'**articolo in esame** sostituisce integralmente l'allegato al D.M. n. 236 del 2005. Poiché il vigente allegato e quello proposto dal provvedimento in esame sono strutturati in maniera dissimile, in questa sede si è ritenuto opportuno non procedere alla redazione del relativo testo a fronte.



**ALLEGATO - A.G. N. 42**





# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

N. 42

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n.236, concernente il regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

*(Parere ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n.508)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 novembre 2013)**



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2005, n. 236, concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

### **Relazione illustrativa e tecnica**

1. Lo schema di regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, legge 21 dicembre 1999, n. 508, intende modificare gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 e all'Allegato al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, Regolamento).

La necessità dell'intervento deriva dal fatto che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM), costituito con d.m. 16 febbraio 2007, è stato prorogato con legge inizialmente sino al 30 novembre 2010, successivamente sino al 31 dicembre 2011 e infine sino al 31 dicembre 2012 (cfr. art. 7, co. 4, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv., con modif., dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25; art. 1, co. 1, d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv., con modif., dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10; art. 1, co. 1, d.P.C.M. 25 marzo 2011; art. 14, co. 2, d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv., con modif., dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14).

Le varie proroghe si sono rese necessarie al fine di garantire continuità al lavoro dell'organo in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore.

Allo stato, non essendo stata prevista una proroga ulteriore, il CNAM è decaduto e risulta pertanto urgente la sua ricostituzione.

Tuttavia, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni Afam, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

Il presente intervento intende pertanto modificare la composizione del CNAM, fermi i costi di funzionamento (all'aumento dei componenti dell'«area docente», necessario per avere tutte le specifiche competenze derivanti dalla nuova conformazione dei settori disciplinari, corrisponde infatti una diminuzione di altre componenti).

Si segnalano le modifiche più significative:

- riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;
- eliminazione dei rappresentanti del CUN (v. oltre, *sub* artt. 2 e 4);
- previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo); tale rappresentanza viene attribuita ai soli direttori degli istituti stessi per l'impossibilità di identificare un elettorato censibile dall'amministrazione.

Altre modifiche riguardano:

- la semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

Le tabelle relative alla riaggregazione delle aree e dei settori, contenute nell'Allegato, sono state rielaborate alla luce dell'introduzione delle nuove aree disciplinari, assicurando comunque un'omogeneità numerica. Di conseguenza, l'introduzione di tali nuove aree, ove non sono ancora presenti docenti di ruolo in numero tale da giustificare un sistema elettivo di base a livello di singola istituzione, ha richiesto, per l'individuazione delle candidature, l'introduzione di una procedura "con sottoscrizione", al fine di assicurare la pluralità di candidature.

2. Lo schema è costituito da 12 articoli.

L'art. 1 definisce l'oggetto dell'intervento, diretto, come già detto, a novellare gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e l'Allegato.

L'art. 2 interviene sull'art. 2 dell'attuale regolamento prevedendo l'abrogazione del comma 2, disciplinante l'elezione di due rappresentanti del CNAM in seno al Consiglio universitario nazionale (di seguito, CUN), come previsto dall'art. 3, co. 2, lett. d), legge n. 508/1999.

Tale ultima disposizione può ritenersi però implicitamente abrogata dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, che, nel riordinare il CUN, non prevede per la sua composizione membri elettivi del CNAM. L'unico collegamento è offerto dal comma 4 dell'art. 1 della legge n. 18/2006 cit., che consente la partecipazione alle sedute del CUN, senza diritto di voto, tra gli altri, del presidente, o suo delegato, del CNAM, e viceversa.

L'art. 3 sostituisce l'art. 3 del citato regolamento, recante la composizione del CNAM:

- il **comma 1**, pur mantenendo immutato il numero complessivo di 34 membri, aumenta a 30 (rispetto ai 26 previsti nel regolamento) quelli eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e riduce a 4 quelli nominati dal Ministro; aumenta di un anno la durata in carica dei componenti e ne prevede la riconferma solo per un altro mandato consecutivo.

Con riferimento all'invito del Consiglio di Stato a verificare la possibilità di una riduzione dei componenti il CNAM, si fa presente che la conservazione dell'attuale dimensione si è resa necessaria per assicurare un'adeguata rappresentanza, in seno all'organo, di tutti i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel settore dell'Alta formazione Artistica e Musicale.

In merito, in particolare, all'aumentato numero dei rappresentanti del personale docente, a fronte del quale si è operata la riduzione dei componenti nominati dal Ministro, così lasciando inalterato il numero complessivo di membri del Collegio fissato in 34 unità, si fa presente che tale scelta è nell'ottica di garantire la presenza del maggior numero dei settori disciplinari anche alla luce dei nuovi ordinamenti didattici, tenuto conto, altresì, del sostanziale apporto delle competenze tecnico-scientifiche del personale docente alle attività svolte dal CNAM.

- il **comma 2**, modifica le rappresentanze elettive; in particolare, è eliminata la distinzione tra personale docente di prima e seconda fascia delle accademie di belle arti statali; si introduce la rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; si aumenta da cinque a nove il numero dei rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza in quanto entrambe le categorie sono ricomprese nella medesima area disciplinare di cui alla tabella A (area



## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

delle tastiere); si prevede un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati. Tale modifica è stata realizzata al fine di razionalizzare le categorie eleggibili tenuto conto che è in corso una riforma che dovrebbe condurre all'integrazione tra i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati nel sistema statale dell'istruzione musicale. Si è ritenuto opportuno, pertanto, che, in vista di tale equiparazione, i relativi studenti siano rappresentati unitariamente in seno al CNAM.

- I **commi 3, 4 e 5** dell'art. 3 non subiscono modifiche.

Dopo il comma 5 sono aggiunti tre nuovi commi, che prevedono:

- **comma 5-bis**, la decadenza dall'incarico in caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive;

- **comma 5-ter**, che la decadenza dal mandato elettivo non si verifichi nel caso in cui il venire meno dell'appartenenza alla categoria in cui il componente è stato eletto, o l'insorgere della causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali, o la seconda assenza consecutiva e ingiustificata nelle sedute del CNAM si verifichino nell'ultimo anno dell'incarico;

- **comma 5-quater**, che le sedute del CNAM siano valide se interviene almeno la maggioranza dei componenti in carica.

L'obiettivo perseguito dalle sopracitate norme è quello di consentire il funzionamento dell'organo collegiale anche in caso di assenza di alcuni componenti.

L'art. 4 modifica l'art. 4 dell'attuale regolamento, relativo al funzionamento:

- il **comma 1, lett. a)**, sostituisce il comma 1 dell'art. 4 del regolamento escludendo dai candidati a presidente il rappresentante del personale docente delle accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché il rappresentante del personale docente degli istituti musicali pareggiati;

- il **comma 1, lett. b)**, sostituisce il comma 9 dell'art. 4 del regolamento disponendo l'applicazione dell'art. 1, comma 4, legge n. 18/2006, relativo alla partecipazione, senza diritto di voto, del presidente del CNAM ovvero di un suo delegato alle sedute del CUN e viceversa.

L'art. 5 sostituisce l'art. 5 del regolamento, sull'elettorato:

- il **comma 1**, fa riferimento, per le modalità di elezione, a tutti i settori disciplinari anziché a tutte le discipline presenti nelle istituzioni;

- i **commi 2 e 3**, danno conto dell'eliminazione della distinzione, ai fini dell'individuazione dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti delle accademie di belle arti, tra docenti di prima e seconda fascia;

- il **comma 4**, prevede la costituzione di due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 212/2005, dando atto che tale elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle istituzioni;

- i **commi 5 e 6**, prevedono, rispettivamente, per l'elezione dei rappresentanti del personale docente degli istituti superiori per le industrie artistiche e per l'elezione dei rappresentanti dell'Accademia nazionale di arte drammatica, che l'elettorato attivo e passivo sia attribuito, oltre che al personale docente con contratto a tempo indeterminato, anche al personale docente con contratto annuale, con la precisazione che per l'elettorato passivo il personale docente con contratto annuale deve avere già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni Afam;



## *Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca*

- il **comma 7**, dà conto dell'eliminazione della differenza tra docenti di prima e seconda fascia ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente dell'Accademia nazionale di danza;

- il **comma 8**, dà conto dell'eliminazione della differenza tra docenti di prima e seconda fascia ai fini dell'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;

- i **commi 9 e 10**, sono abrogati;

- i **commi 11, 12 e 14**, non subiscono modifiche;

- il **comma 13**, dà conto della partecipazione di un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati, ai fini della rappresentanza studentesca.

L'**art. 6** sostituisce l'**art. 6** dell'attuale regolamento, che disciplina le modalità e le procedure per l'individuazione delle candidature:

- il **comma 2**, oltre a contenere disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'**art. 3** (eliminazione del riferimento alla "prima fascia" dei docenti) prevede che, qualora nelle liste dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle accademie di belle arti statali risultino iscritti meno di 30 docenti a tempo indeterminato, le candidature devono essere presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica;

- il **comma 3**, prevede, per gli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'**art. 3** del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, che i direttori possano presentare la propria candidatura;

- il **comma 4**, stabilisce, per gli istituti superiori per le industrie artistiche, che ogni istituzione possa presentare non più di una candidatura per l'indirizzo del *design* e non più di una per l'indirizzo della comunicazione;

- il **comma 6**, è abrogato

- il **comma 7**, oltre a contenere disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'**art. 3**, prevede che, qualora nelle liste dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti dei docenti dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza risultino iscritti meno di 30 docenti a tempo indeterminato, le candidature devono essere presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica;

- il **comma 10**, nel tenere conto della presenza di un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati, contiene disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'**art. 3**;

- il **comma 11**, contiene disposizioni di coordinamento eliminando il riferimento al **comma 6** abrogato.

L'**art. 7** reca modifiche all'**art. 7** del regolamento, che disciplina le procedure di voto:

- il **comma 1, lett. a)**, sostituisce il secondo periodo del **comma 1** dell'**art. 7** del regolamento modificando la composizione del seggio elettorale (tre componenti scelti tra il personale amministrativo e docente);

- il **comma 1, lett. b)**, sostituisce il **comma 4** dell'**art. 7** del regolamento apportando le seguenti modifiche:

- **alla lettera a)** reca una precisazione terminologica ("registro dei votanti" anziché "lista dei votanti");



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

- **le lettere d) e f)**, prevedono l'eliminazione dalla procedura della firma dell'elettore per ricevuta del certificato e il suo successivo reinserimento al termine delle operazioni di voto.

L'art. 8 reca modifiche all'art. 9 del regolamento in tema di scrutinio degli eletti:

- il **comma 1, lett. a) e c)**, contiene disposizioni di coordinamento rispetto alle previsioni di cui all'art. 3 relativamente alla eliminazione della distinzione tra docenti di prima e di seconda fascia;
- il **comma 1, lett. b)**, nel sostituire il testo del comma 5 dell'art. 8 dell'attuale regolamento, prevede che i rappresentanti delle aree, le cui candidature siano espresse tramite sottoscrizioni, possano essere eletti nell'ambito del CNAM così introducendo una deroga al principio per cui le rappresentanze elettive del CNAM devono essere costituite da candidati appartenenti a istituzioni diverse.

L'art. 9 modifica l'art. 10 del regolamento, attraverso disposizioni di coordinamento.

L'art. 10 modifica l'art. 11 del regolamento, inserendo dopo il comma 1 il comma 1-*bis* che stabilisce che il CNAM è validamente costituito anche solo con l'elezione dei componenti appartenenti alla categoria dei docenti delle varie istituzioni Afam. La norma intende assicurare, prioritariamente la presenza delle competenze tecnico-scientifiche proprie dei docenti in base ai settori di appartenenza.

L'art. 11 modifica l'art. 12 del regolamento riguardo l'elezione dei rappresentanti degli studenti.

L'art. 12 sostituisce l'Allegato del Reg., modificando i settori disciplinari sia per le accademie di belle arti, sia per i conservatori di musica.

\*\*\*\*\*

Il presente regolamento, nel modificare il d.m. n. 236/2005 relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature, reca disposizioni di natura meramente ordinamentale ovvero disposizioni prive di effetti finanziari.

In particolare l'articolo 3, nel determinare la composizione del CNAM, lascia invariato il numero complessivo dei componenti (34), aumentando il numero di quelli eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e riducendo, contestualmente, quelli nominati dal Ministro. Tale modifica non ha comportato risorse aggiuntive per il funzionamento dell'organo, rispetto a quelle già previste nel decreto ministeriale attualmente in vigore, lasciando, quindi, invariata la spesa complessiva.

## ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

Oggetto: Schema di D.M. concernente: *"Modifiche e integrazioni al Regolamento del 16 settembre 2005, n. 236 recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*

Referente AIR: Renato Corosu

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo - Settore Attività del Governo

Tel 06.5849.2961/2728 - Fax 06.5849.3958 - renato.corosu@istruzione.it

### SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) **La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Occorre ricostituire la composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di seguito denominato CNAM. Infatti il CNAM è stato prorogato più volte da ultimo fino al 31 dicembre 2012 e quindi ad oggi è di fatto decaduto. Peraltro, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominata Afam, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

B) **L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo**

L'obiettivo è ricostituire il CNAM alla luce delle modifiche intervenute nel settore Afam.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi dell'intervento:

- a) riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;
- b) eliminazione dei rappresentanti del CUN;
- c) previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
- d) semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- e) necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali,

attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;

- f) modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

- C) **La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR**

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato dalla funzionalità effettiva, in termini di efficacia ed efficienza, del CNAM, attraverso il raffronto tra i dati statistici con riferimento alle attività svolte nell'anno 2012.

- D) **L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio**

Destinatari dell'intervento sono le istituzioni Afam, i direttori amministrativi, i docenti, il personale ATA e gli studenti.

## **SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO**

E' stato creato un gruppo di lavoro all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca composto da funzionari e dirigenti del Dicastero con il compito di effettuare consultazioni prodrome alla stesura dell'intervento. Tale gruppo ha costituito tavoli di lavoro e ha proceduto a consultazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore e con le conferenze dei direttori delle istituzioni interessate, il cui contributo è stato condiviso ed è confluito nella stesura definitiva del testo.

## **SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)**

L'adozione dell'opzione zero è stata valutata ma avrebbe comportato la permanenza delle criticità evidenziate, in particolare legate alla decadenza dell'organo consultivo in assenza di proroga.

## **SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO**

L'Amministrazione non ha adottato opzioni alternative all'intervento, aldilà dell'opzione zero, dal momento che i problemi relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'organo potevano essere superati in via amministrativa attraverso una modifica al testo del decreto ministeriale attualmente vigente e, tenuto conto anche, che nel corso delle consultazioni non sono emerse opzioni alternative.

## **SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI**

- A) **Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**



Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità legati all'adozione dell'intervento. Derivano, invece, vantaggi in quanto in tal modo si procede alla ricostituzione del CNAM, conseguendo il risultato di una maggiore rappresentatività, adeguata alla riforma dell'ordinamento didattico attuato in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e la conseguente maggiore funzionalità dell'organismo.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

L'intervento non produce effetti sulle PMI.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

L'intervento non prevede oneri né per cittadini né per le imprese.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)**

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

## **SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE**

L'intervento regolatorio non incide sulla competitività del Paese.

## **SEZIONE 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE**

**A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono le università, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Regioni.

**B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)**

L'intervento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

L'intervento non prevede forme, strumenti e modalità nuove per il controllo e il

monitoraggio ma si inserisce nelle forme già in atto e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

**D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**  
L'intervento non prevede meccanismi automatici di revisione.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Tuttavia, come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni. Gli aspetti da sottoporre alla VIR saranno:

- a) l'effettiva rappresentatività, all'interno del CNAM, dei docenti appartenenti ai nuovi settori disciplinari;
- b) l'effettiva semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature e per l'elezione dei rappresentanti del CNAM;
- c) l'effettivo ed efficace funzionamento dell'organo.

Va da sé che qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

## **SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE**

### **SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA**

L'oggetto dell'intervento non rientra nei casi previsti dalla presente sezione.

Schema di D.M. concernente: *"Modifiche e integrazioni al Regolamento del 16 settembre 2005, n. 236 recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*

Referente ATN - Renato Corosu - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Ufficio Legislativo - Settore attività del Governo  
Tel 06.5849.2961/2728 Fax 06.5849.3958 renato.corosu@istruzione.it

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

### PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'obiettivo è ricostituire il CNAM alla luce delle modifiche intervenute nel settore Afam.

Si rappresentano, di seguito, sinteticamente gli obiettivi dell'intervento:

- a) riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministro;
- b) eliminazione dei rappresentanti del CUN;
- c) previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, una per il settore delle arti visive e del *design* e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
- d) semplificazione delle procedure, attraverso la facilitazione della composizione dei seggi presso le istituzioni, lasciando ai consigli di amministrazione più ampi margini;
- e) necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente in ottemperanza a quanto previsto negli ultimi contratti collettivi nazionali, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia ai fini della rappresentatività all'interno del CNAM;
- f) modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM secondo quanto previsto anche per il CUN al fine di semplificare il funzionamento dell'organo in caso di mancata elezione di quei componenti la cui designazione non sia legata direttamente alla rappresentanza dei docenti.

La necessità di adozione dell'intervento risiede nella circostanza che occorre ricostituire la composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di seguito denominato CNAM. Infatti il CNAM è stato prorogato più volte da ultimo fino al 31 dicembre 2012 e quindi ad oggi è di fatto decaduto. Peraltro, la nuova organizzazione didattica delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominata Afam, a seguito della riforma degli ordinamenti correlati al livello universitario degli studi, rende necessario, al fine di assicurare le necessarie competenze disciplinari, un intervento sulla composizione dell'organo

stesso che tenga conto delle rappresentanze non più per categorie di personale, ma per competenze scientifiche riferite ai nuovi settori.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale**

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"*; legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante: *"Riordino del Consiglio universitario nazionale"* e dal D.M. 16 settembre 2005, n. 236, recante: *"Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Vengono introdotti nuovi criteri in ordine alla composizione del CNAM. Tali disposizioni, essendo di per sé innovative, incidono su regolamenti vigenti.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato. L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni dell'intervento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto dell'intervento in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

### PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**  
L'intervento non reca nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**  
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**  
Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione (cfr. punto successivo).
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**  
L'intervento, essendo attuato con la tecnica della novella, modifica e abroga taluni articoli e commi del D.M. n. 236 del 2005. In particolare:
  - a) all'articolo 2, il comma 2 è abrogato;
  - b) l'articolo 3 è interamente sostituito;
  - c) all'articolo 4, i commi 1 e 9 sono sostituiti;
  - d) l'articolo 5 è interamente sostituito;
  - e) l'articolo 6 è interamente sostituito;
  - f) all'articolo 7, i commi 1 e 4 sono novellati;
  - g) all'articolo 9, i commi 4 e 5 sono novellati;
  - h) all'articolo 10, il comma 1 è novellato;
  - i) all'articolo 11, il comma 1 è novellato;
  - j) all'articolo 12, il comma 1 è novellato;Infine è sostituito, con modificazioni, l'allegato al più volte citato D.M. n. 236 del 2005.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**  
Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**  
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

E' prevista la possibilità di adozione di un decreto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CNAM, laddove si rendano necessarie modifiche ed integrazioni della Tabella allegata all'intervento.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono state utilizzate le informazioni già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrue e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale".

#### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e in particolare l'articolo 3, commi 2 e 3, con il quale è prevista la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;
- VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante riordino del Consiglio universitario nazionale;
- VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l'articolo 3-*quinquies*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, d.m. n. 236 del 2005), e in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 e l'Allegato;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: a) in data 3 luglio 2009 e in data 20 febbraio 2013, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati; b) in data 3 luglio 2009 e in data 30 dicembre 2010, che hanno individuato i nuovi settori artistico-disciplinari delle Accademie di belle arti; c) in data 30 settembre 2009, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari degli Istituti superiori per le industrie artistiche; d) in data 30 settembre 2009, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di danza; e) in data 30 settembre 2009, che ha individuato i nuovi settori artistico-disciplinari dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del .....
- ACQUISITI i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, resi rispettivamente il .....
- VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del.....;

ADOTTA  
il seguente regolamento



ART. 1  
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento modifica gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 e l'Allegato del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, concernente "Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale".

ART. 2  
(Modificazioni all'articolo 2 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 2, il comma 2 è abrogato.

ART. 3  
(Modificazioni all'articolo 3 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 3:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il CNAM è composto da trentaquattro membri, di cui trenta eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e quattro designati dal Ministro, uno per ciascuna area relativa alla musica, alle arti visive, alle arti dello spettacolo e al *design*. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato consecutivo.";
- b) al comma 2:
  - 1) alla lettera a), la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "otto" e le parole "di prima fascia" sono soppresse;
  - 2) le lettere b), h), i), p) e t) sono soppresse;
  - 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) due rappresentanti degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;"
  - 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) due rappresentanti del personale docente degli istituti superiori per le industrie artistiche, di cui uno per l'indirizzo del *design* del prodotto e uno per quello della comunicazione;"
  - 5) alla lettera e), le parole "di prima fascia" sono soppresse;
  - 6) alla lettera f), le parole "di prima fascia" sono soppresse;
  - 7) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) nove rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;"
  - 8) alla lettera l), la parola "predette" è soppressa e dopo la parola "istituzioni" è inserita la parola: "statali";
  - 9) alla lettera m), la parola "predette" è soppressa e dopo la parola "istituzioni" è inserita la parola: "statali";
  - 10) alla lettera n), dopo la parola "statali" sono aggiunte le seguenti parole: "e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute";
  - 11) alla lettera o), dopo le parole "Conservatori di musica" sono aggiunte le seguenti parole: "e degli istituti musicali pareggiati";
- c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

"5-bis. In caso di assenza ingiustificata per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico e viene sostituito ai sensi dei commi 4 e 5.

5-ter. Non si verifica la decadenza dal mandato nel caso in cui il venir meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 in cui il componente è stato eletto, l'insorgere della causa di

incompatibilità di cui al comma 3 e la seconda assenza di cui al comma 5-*bis* intervengano nell'ultimo anno del mandato.

5-*quater*. Le sedute del consiglio sono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti in carica.”.

#### ART. 4

*(Modificazioni all'articolo 4 del d.m. n. 236 del 2005)*

##### 1. All'articolo 4:

- a) al comma 1, le parole “c)” e “ed i)” sono soppresse;
- b) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Al fine di assicurare la collaborazione tra il CNAM e il CUN si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2006, n. 18.”.

#### ART. 5

*(Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 236 del 2005)*

##### 1. All'articolo 5:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari funzionalmente accorpate in aree omogenee così come determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche e integrazioni alla predetta tabella, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.”;
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole “di prima fascia” sono soppresse;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il settore delle arti visive e del *design* e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle istituzioni.”;
- e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. Ogni elettore esprime una preferenza relativa a ciascun indirizzo.”;
- f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). L'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. Ogni elettore esprime una preferenza relativa a ciascun indirizzo.”;
- g) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole “L'elettorato” inserire le parole “attivo e”;
- h) al comma 7, secondo periodo, le parole “di prima fascia” sono soppresse;
- i) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L'elettorato attivo e passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato.”;
- l) i commi 9 e 10 sono abrogati;
- m) al comma 13, le parole: “p)” e “t)” sono soppresse.

#### ART. 6

*(Modificazioni all'articolo 6 del d.m. n. 236 del 2005)*

##### 1. All'articolo 6:

- a) al comma 2, le parole "nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede" sono soppresse;
- b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le aree indicate nell'allegata tabella A e nelle cui liste dell'elettorato passivo risultino iscritti meno di trenta docenti con contratto a tempo indeterminato le candidature sono presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), i direttori possono presentare la propria candidatura.";
- d) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Per l'elezione del rappresentante del personale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), ogni istituzione può presentare, con votazione a maggioranza del collegio dei professori non più di una candidatura per l'indirizzo del *design* del prodotto e non più di una per l'indirizzo della comunicazione.";
- e) il comma 6 è abrogato;
- f) al comma 7, le parole "nella sola componente docente di prima fascia in servizio nella sede" sono soppresse;
- g) al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le aree indicate nell'allegata tabella A e nelle cui liste dell'elettorato passivo risultino iscritti meno di trenta docenti con contratto a tempo indeterminato le candidature saranno presentate mediante sottoscrizione di almeno dieci docenti appartenenti all'area specifica.";
- h) al comma 10, le parole "p)" e "l)" sono soppresse.

#### ART. 7

*(Modificazioni all'articolo 7 del d.m. n. 236 del 2005)*

##### 1. All'articolo 7:

- a) il comma 1, secondo periodo, è sostituito dal seguente: "Il seggio elettorale è composto da tre componenti, scelti tra il personale amministrativo e docente dal consiglio di amministrazione, che indica al contempo quelli con funzioni di presidente e di segretario.";
- b) al comma 4, lettera a), le parole "nella lista" sono sostituite dalle seguenti: "nel registro";
- c) al comma 4, la lettera d) è soppressa;
- d) al comma 4, alla lettera f): le parole da "f) la verifica da parte" fino alle parole "avvenute votazioni" sono sostituite dalle seguenti: "f) la firma dell'elettore sul registro dei votanti, per attestare l'avvenuta votazione. Costituisce verbale delle operazioni di voto il registro dei votanti".

#### ART. 8

*(Modificazioni all'articolo 9 del d.m. n. 236 del 2005)*

##### 1. All'articolo 9:

- a) al comma 4, le parole "di prima e di seconda fascia" sono soppresse;
- b) al comma 5:
  - 1) al primo periodo, la parola " b), " è sostituita dalle seguenti "e";
  - 2) al primo periodo, dopo le parole "istituzioni diverse" aggiungere le parole: " , tranne che per i rappresentanti delle aree le cui candidature sono espresse tramite sottoscrizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 6.";
- c) al comma 5, ultimo periodo, le parole "di prima e di seconda fascia" sono soppresse.

ART. 9

(Modificazioni all'articolo 10 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 10, comma 1, la parola "sei" è sostituita dalla seguente parola: "quattro".

ART. 10

(Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 236 del 2005)

1. All'articolo 11, dopo il comma 1 è aggiunto in seguente: "1-bis. Il CNAM è validamente costituito con l'elezione dei componenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), d) e), f) e g).".

ART. 11

(Modificazioni all'allegato al d.m. n. 236 del 2005)

1. L'allegato al d.m. n. 236 del 2005 è sostituito dal seguente:

"

ALLEGATO 1

TABELLA A

ACCADEMIE DI BELLE ARTI	
Codici e settori disciplinari	componenti
<b>Arti visive - Raggruppamento 1</b>	1
ABAV03 - DISEGNO	
ABAV05 - PITTURA 1a° fascia	
ABAV05 - PITTURA 2° fascia	
ABAV07 - SCULTURA 1a° fascia	
ABAV07 - SCULTURA 2° fascia	
ABAV11 - DECORAZIONE 1a° fascia	
ABAV11 - DECORAZIONE 2° fascia	
<b>Arti visive - Raggruppamento 2</b>	1
ABAV01 - ANATOMIA ARTISTICA 1° fascia	
ABAV01 - ANATOMIA ARTISTICA 2° fascia	
ABAV02 - TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE 1a° fascia	
ABAV02 - TECNICHE DELL'INCISIONE-GRAFICA D'ARTE 2° fascia	
ABAV04 - TECNICHE GRAFICHE SPECIALI 1a° fascia	
ABAV06 - TECNICHE PER LA PITTURA 1a° fascia	
ABAV08 - TECNICHE PER LA SCULTURA 1a° fascia	
ABAV09 - TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE 1a° fascia	
ABAV10 - TECNICHE DI FONDERIA 1a° fascia	
ABAV12 - TECNICHE PER LA DECORAZIONE	
ABAV13 - PLASTICA ORNAMENTALE 1a° fascia	

ABAV13 - PLASTICA ORNAMENTALE 2° fascia	
<b>Progettazione per l'impresa</b>	<b>1</b>
ABPR 19 - GRAPHIC DESIGN	
ABPR 20 - ARTE DEL FUMETTO	
ABTEC 37 - METODOLOGIA PROGETTUALE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA	
ABPR 14 - ELEMENTI DI ARCHITETTURA E URBANISTICA 1a° fascia	
ABPR 15 - METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE 1a° fascia	
ABPR 16 - DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE	
ABPR 17 - DESIGN 1a° fascia	
ABPR 18 - LAND DESIGN	
ABPR 34 - FASHION DESIGN	
<b>Progettazione per lo spettacolo</b>	<b>1</b>
ABPR 21 - MODELLISTICA 1a° fascia	
ABPR 22 - SCENOGRAFIA 1a° fascia	
ABPR 22 - SCENOGRAFIA 2° fascia	
ABPR 23 - SCENOTECNICA 1a° fascia	
ABPR 32 - COSTUME PER LO SPETTACOLO 1a° fascia	
ABPR 33 - TECNICHE APPLICATE PER LA PRODUZIONE TEATRALE	
ABPR 35 - REGIA 1a° fascia	
ABPR 36 - TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE	
<b>Conservazione, valorizzazione e tutela dei patrimoni artistici</b>	<b>1</b>
ABPR 24 - RESTAURO DELLA PITTURA 1a° fascia	
ABPR 25 - RESTAURO DELLA SCULTURA 1a° fascia	
ABPR 26 - RESTAURO DELLA DECORAZIONE 1a° fascia	
ABPR 27 - RESTAURO DEI MATERIALI CARTACEI	
ABPR 28 - RESTAURO DEI SUPPORTI AUDIOVISIVI	
ABPR 29 - CHIMICA E FISICA PER IL RESTAURO	
ABPR 30 - TECNOLOGIA DEI MATERIALI	
ABST 48 - STORIA DELLE ARTI APPLICATE	
ABST 49 - TEORIA E STORIA DEL RESTAURO	
ABVPA 61 - BENI CULTURALI E AMBIENTALI 1a° fascia	
ABVPA 62 - TEORIE E PRATICHE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	
AVPVA 63 - MUSEOLOGIA	
ABVPA 64 - MUSEOGRAFIA E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ESPOSITIVI	
ABPR72 - TECNICHE DELLA PITTURA PER IL RESTAURO	
ABPR73 - TECNICHE DELLA SCULTURA PER IL RESTAURO	
ABPR74 - TECNICHE DI FORMATURA E DI FONDERIA PER IL RESTAURO	
ABPR75 - TECNICHE DELLA DECORAZIONE PER IL RESTAURO	

ABPR76 - TECNICHE E TECNOLOGIE GRAFICHE PER IL RESTAURO	
<b>Teorie, tecnologie e tecniche della comunicazione e dei media</b>	<b>1</b>
ABPR 31 - FOTOGRAFIA 1a° fascia	
ABTEC 38 - APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE	
ABTEC 39 - TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA	
ABTEC 40 - PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	
ABTEC 41 - TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE	
ABTEC 42 - SISTEMI INTERATTIVI	
ABTEC 43 - LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO	
ABTEC 44 - SOUND DESIGN	
ABST 45 - TEORIE DELLE ARTI MULTIMEDIALI	
ABPC 65 - TEORIA E METODO DEI MASS MEDIA 1a° fascia	
ABPC 66 - STORIA DEI NUOVI MEDIA	
ABPC 67 - METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE	
ABPC 68 - ANALISI DEI PROCESSI COMUNICATIVI	
<b>Discipline storiche</b>	<b>1</b>
ABST 46 - ESTETICA 1a° fascia	
ABST 47 - ASSISTENTE DI STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME 2° fascia	
ABST 47 - STILE, STORIA DELL'ARTE E DEL COSTUME 1a° fascia	
ABST 50 - STORIA DELL'ARCHITETTURA	
ABST 51 - FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE 1a° fascia	
ABST 52 - STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE 1a° fascia	
ABST 53 - STORIA DELLO SPETTACOLO 1a° fascia	
ABST 54 - STORIA DELLA MUSICA	
<b>Discipline delle scienze sociali ed umane</b>	<b>1</b>
ABST 55 - ANTROPOLOGIA CULTURALE 1a° fascia	
ABST 56 - DISCIPLINE SOCIOLOGICHE	
ABST 57 - FENOMENOLOGIA DEL SACRO	
ABST 58 - TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA 1a° fascia	
ABST 59 - PEDAGOGIA E DIDATTICA DELL'ARTE 1a° fascia	
ABST 60 - METODI E TECNICHE DELL'ARTE-TERAPIA	
ABLE 69 - MARKETING E MANAGEMENT	
ABLE 70 - LEGISLAZIONE ED ECONOMIA DELLE ARTI E DELLO SPETTACOLO	
ABLIN 71 - LINGUE	
<b>Totali</b>	<b>8</b>

Conservatori di Musica		
codice e settore disciplinari		componenti
<b>AREA DEGLI STRUMENTI A CORDA</b>		
CODI/01	Arpa	
CODI/02	Chitarra	
CODI/04	Contrabbasso	
CODI/05	Viola	
CODI/06	Violino	
CODI/07	Violoncello	
<b>AREA DEGLI STRUMENTI A FIATO</b>		
CODI/08	Basso tuba	
CODI/09	Clarinetto	
CODI/10	Corno	
CODI/11	Eufonio	
CODI/12	Fagotto	
CODI/13	Flauto	
CODI/14	Oboe	
CODI/15	Saxofono	
CODI/16	Tromba	
CODI/17	Trombone	
CODI/22	Strumenti a percussione	
<b>AREA DELLE TASTIERE</b>		
CODI/18	Fisarmonica	
CODI/19	Organo	
CODI/20	Pratica organistica e canto gregoriano	
CODI/21	Pianoforte	
CODI/25	Accompagnamento pianistico	
COTP/03	Pratica e lettura pianistica	
<b>AREA DEL CANTO E TEATRO MUSICALE</b>		
CODI/23	Canto	
CODI/24	Musica vocale da camera	
CODM/07	Poesia per musica e drammaturgia musicale	
CODD/05	Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica	
CORS/01	Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica	
CODD/07	Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea	
<b>AREA DEL JAZZ</b>		
COMJ/01	Basso elettrico	
COMJ/02	Chitarra jazz	
COMJ/03	Contrabbasso jazz	

COMJ/04	Violino jazz	
COMJ/05	Clarinetto jazz	
COMJ/06	Saxofono jazz	
COMJ/07	Tromba jazz	
COMJ/08	Trombone jazz	
COMJ/09	Pianoforte jazz	
COMJ/10	Tastiere elettroniche	
COMJ/11	Batteria e percussioni jazz	
COMJ/12	Canto jazz	
COMJ/13	Musiche tradizionali	
COMI/06	Musica d'insieme jazz	
CODC/04	Composizione jazz	
CODC/05	Orchestrazione e concertazione jazz	
CODM/06	Storia del jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili	
<b>AREA DELLA MUSICA ANTICA</b>		<b>1</b>
COMA/01	Arpa rinascimentale e barocca	
COMA/02	Liuto	
COMA/03	Viola da gamba	
COMA/04	Violino barocco	
COMA/05	Violoncello barocco	
COMA/06	Clarinetto storico	
COMA/07	Cornetto	
COMA/08	Corno naturale	
COMA/09	Fagotto barocco e classico	
COMA/10	Flauto dolce	
COMA/11	Oboe barocco e classico	
COMA/12	Flauto traversiere	
COMA/13	Tromba rinascimentale e barocca	
COMA/14	Trombone rinascimentale e barocco	
COMA/15	Clavicembalo e tastiere storiche	
COMA/16	Canto rinascimentale e barocco	
CODI/03	Mandolino	
COMS/01	Musica sacra	
COTP/04	Prepolifonia	
COMI/07	Musica d'insieme per strumenti antichi	
COTP/05	Teoria e prassi del basso continuo	
<b>AREA DELLE NUOVE TECNOLOGIE</b>		<b>1</b>
COME/01	Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica	
COME/02	Composizione musicale elettroacustica	
COME/03	Acustica musicale	
COME/04	Elettroacustica	
COME/05	Informatica musicale	
COME/06	Multimedialità	



CODM/05	Storia della musica elettroacustica	
<b>AREA DELLA MUSICA D'INSIEME</b>		<b>1</b>
COMI/01	Esercitazioni corali	
COMI/02	Esercitazioni orchestrali	
COMI/03	Musica da camera	
COMI/04	Musica d'insieme per strumenti a fiato	
CODD/03	Musica d'insieme per Didattica della musica	
COMI/05	Musica d'insieme per strumenti ad arco	
<b>AREA DELLA TEORIA, COMPOSIZIONE E DIREZIONE</b>		<b>1</b>
COMI/08	Tecniche di improvvisazione musicale	
COID/01	Direzione di coro e composizione corale	
COID/02	Direzione d'orchestra	
COID/03	Direzione d'orchestra di fiati	
CODC/01	Composizione	
CODC/02	Composizione per la musica applicata alle immagini	
CODC/03	Composizione polifonica vocale	
COTP/01	Teoria dell'armonia e analisi	
COTP/02	Lettura della partitura	
COTP/06	Teoria, ritmica e percezione musicale	
CODC/06	Strumentazione e composizione per orchestra di fiati	
CODD/01	Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica	
CODD/02	Elementi di composizione per Didattica della musica	
CODM/02	Etnomusicologia	
CODM/03	Musicologia sistematica	
CODD/06	Storia della musica per Didattica della musica	
CODM/04	Storia della musica	
CODL/01	Lingua e letteratura italiana	
CODD/04	Pedagogia musicale per Didattica della musica	
COCM/01	Organizzazione, diritto e legislazione dello spettacolo musicale	
CODL/02	Lingua straniera comunitaria	
COCM/02	Tecniche della comunicazione	
CODM/01	Bibliografia e biblioteconomia musicale	
<b>TOTALI</b>		<b>9</b>

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO

Del 2

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
AOOUFFLEQ - Ufficio Legislativo  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0001418 - 20/05/2013 - INGRESSO

M44 1/17/015-0004



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

N. 2401

Roma, addì 20 MAG. 2013

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero  
**1210/2013**, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di  
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

**COMPOSIZIONE,  
FUNZIONAMENTO, NOMINA E  
ELEZIONE COMPONENTI  
CONSIGLIO NAZIONALE ALTA  
FORMAZIONE ARTISTICA E  
MUSICALE**

Allegati N.  
.....

Segretario Generale  
  
.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA UFFICIO LEGISLATIVO**  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 2401/13 e data 20 MAG. 2013



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 9 maggio 2013

NUMERO AFFARE 01210/2013

### OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo.

Schema di decreto recante "Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2005, n. 236, concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale."

### LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota n. 1138 in data 19/04/2013 con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Vista la ulteriore relazione di rettifica trasmessa con nota n. 12212730/13 in data 26/04/2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marco Lipari;

Premesso e Considerato:

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) riferisce che lo

schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), con lo scopo di modificare e aggiornare, in più punti, il vigente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito: "CNAM"), di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236.

Secondo l'amministrazione, la necessità e l'urgenza dell'intervento normativo proposto deriva dalla circostanza che l'organo collegiale, più volte prorogato, è scaduto definitivamente il 31 dicembre 2012. La perdurante inoperatività del CNAM si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale, tenendo conto delle importanti funzioni consultive e propositive dell'organo, chiamato ad esprimersi in materia di regolamenti didattici degli istituti, di reclutamento del personale docente, di programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, coreutico e musicale. Non può trascurarsi, poi, che il CNAM svolge un ruolo consultivo essenziale nella formazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 236/2005, concernenti l'assetto del sistema didattico dell'alta formazione artistica e musicale.

A dire del Ministero, per assicurare l'efficace e corretto funzionamento dell'organo è necessario intervenire sulla sua composizione e su altre regole riguardanti le modalità di svolgimento delle sue attività. Solo dopo la completa ridefinizione della struttura e dell'organizzazione del CNAM sarà possibile procedere al rinnovo dei rappresentanti assegnati al collegio.

2. In questa prospettiva, il Ministero segnala alcune delle modifiche normative più significative proposte:

- la riduzione da sei a quattro dei componenti esperti designati dal Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, fermo restando il numero complessivo di 34 membri;

- l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale - CUN;

- la previsione della nuova rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 (una per il settore delle arti visive e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo).

3. Altre rilevanti modifiche della disciplina vigente sottolineate dal MIUR riguardano, poi:

- la forte semplificazione delle procedure elettorali;

- l'adeguamento della rappresentanza del personale docente al suo nuovo stato giuridico, in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale, attraverso l'eliminazione della distinzione tra prima e seconda fascia;

- la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM.

4. In termini generali e in via preliminare, la Sezione svolge una osservazione di carattere formale.

Il testo normativo proposto è formulato facendo largo ricorso alla tecnica della "novella", operata mediante numerosissime modifiche di singole disposizioni del regolamento vigente.

5. In effetti, l'impianto normativo vigente non è alterato nella sua impostazione originaria, ancorché le innovazioni proposte siano molteplici e tocchino una pluralità di articoli. Pertanto, risulterebbe inopportuno riscrivere integralmente tutto il testo regolamentare.

6. Tuttavia, quanto meno gli articoli o i singoli commi modificati in modo più rilevante, dovrebbero essere riformulati per intero, allo scopo di consentire una migliore comprensione del nuovo quadro normativo.

In particolare - in relazione al d.M. n. 236 del 2005 - la Sezione ritiene opportuna

la sostituzione dell'intero articolo 3, dell'articolo 4, comma 1, dell'intero articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 7, lettere b), c) e d), dell'articolo 9, comma 5 (di cui all'art. 8 del testo in esame)

OK

7. Resta fermo che, in ogni caso, sarà compito dell'Amministrazione procedere alla redazione di un testo consolidato del regolamento, in modo da agevolarne la lettura da parte di tutti i soggetti interessati.

||

8. Si raccomanda, ancora, di verificare con la massima attenzione i rinvii interni compiuti nel regolamento, con particolare riguardo alla formulazione dell'articolo 11 del d.M. 236 del 2005 (di cui all'art. 10 del testo in esame), e mediante l'introduzione altresì di un ulteriore articolo (che nel presente schema diverrà l'art. 11, con l'ovvia conseguenza che l'art. 11 dello stesso schema diverrà l'art. 12) con il quale si precisi che il comma 1 dell'art. 12 del d.M. n. 236 del 2005 è sostituito da un nuovo comma 1 che rechi il corretto richiamo alle lettere dell'art. 3 del d.M. stesso, così come modificate dal presente schema normativo recante le sopra indicate novelle.

?

OK

9. Sotto il profilo sostanziale, e in termini generali, la Sezione rileva che una parte consistente del proposto intervento normativo mira a rideterminare la composizione interna dell'organo, senza modificare il numero complessivo dei membri.

)

10. A parere della Sezione, è opportuno che l'Amministrazione compia un'approfondita riflessione sulla effettiva necessità di conservare l'attuale dimensione del CNAM, composto da ben 34 membri. Si dovrebbe verificare, infatti, la possibilità di una riduzione dei partecipanti, ferma restando l'esigenza di assicurare, comunque, una adeguata ed equilibrata rappresentanza dei diversi soggetti coinvolti nel settore dell'Alta formazione Artistica e Musicale.

←

11. In questo senso, si prende atto della scelta, compiuta dal MIUR, di ridurre da sei a quattro il numero dei rappresentanti del Ministero, con il contestuale

aumento della componente elettiva del corpo docente. Si tratta di una decisione squisitamente politica, diretta a rafforzare la presenza dei docenti all'interno del CNAM, che, tuttavia, potrebbe essere meglio definita nella relazione illustrativa, allo scopo di esplicitare le valutazioni compiute.

12. La Sezione evidenzia, inoltre, che la proposta modifica del Regolamento determinerebbe, in ultima analisi, una riduzione del numero complessivo dei rappresentanti degli studenti, a fronte di un aumento dei rappresentanti di altre componenti.

Il Ministero non offre una esplicita spiegazione della innovazione, che è destinata ad incidere in modo non trascurabile sul rapporto tra le diverse componenti presenti nell'organo collegiale.

È ipotizzabile che questa scelta derivi dalla finalità principale di garantire la più ampia rappresentanza dei settori disciplinari dell'area docente. In questo senso, del resto, sembra collocarsi anche la prospettata riduzione da sei a quattro degli esperti designati dal Ministero e la soppressione della previsione dei rappresentanti del CUN.

Tuttavia, l'ipotizzata riduzione della rappresentanza studentesca prefigurata nello schema di regolamento è destinata a ridimensionare il ruolo dei soggetti principali destinatari dei servizi dell'Alta formazione.

13. Per analoghe ragioni, è opportuno che l'Amministrazione valuti attentamente anche le scelte concernenti la nuova determinazione numerica dei rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori, che risulterebbe ora elevata a nove componenti.

Si ipotizza, in ogni caso, che pur non risultando meglio specificate le ragioni della unificazione della rappresentanza di tali due categorie di personale, essa probabilmente deriva dalla circostanza che il ruolo dei pianisti accompagnatori è ormai ad esaurimento.



14. Si raccomanda, poi, di verificare con la massima attenzione, le conseguenze derivanti dalla nuova disciplina prevista dal comma 5 e 5 bis dell'articolo 4, ancorché ispirata dalla vigente disciplina riguardante il funzionamento del CUN.

Il comma 5 intende agevolare il funzionamento dell'organo, nella eventualità in cui alcuni componenti, espressamente indicati, non siano nominati o designati.

In particolare si prevede che, in tali eventualità, non si verifica "l'invalidità della costituzione dell'Organo".

In questo modo, però, si determina una evidente differenziazione tra le categorie che compongono l'organo collegiale, che sembrerebbe distinguere tra i componenti assolutamente "necessari" (i docenti) e quelli la cui presenza sarebbe, in ultima analisi, solo facoltativa (gli studenti e il personale non docente).

Non sembra che la fonte legislativa consenta di operare una distinzione discriminatrice di questo tipo, pur dovendosi riconoscere il ruolo centrale del corpo docente nel sistema dell'Alta Formazione.

15. Potrebbe essere preferibile, allora, rendere omogenea questa regola. In ogni caso, si dovrebbe valutare l'opportunità di dettare, nel regolamento, regole certe in ordine al tempestivo rinnovo dell'organo, eventualmente stabilendo la conservazione delle funzioni dei rappresentanti, sino al subentro dei nuovi eletti.

La disposizione di cui all'articolo 5 bis prevede poi che le sedute del consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei componenti "in carica" del collegio.

La disposizione ha indubbiamente il pregio di garantire la piena funzionalità dell'organo, anche in caso del ritardo negli avvicendamenti.

Vi è però il rischio che, in tal modo, il quorum strutturale possa abbassarsi notevolmente. Per evitare questo inconveniente, si sottopone all'amministrazione l'opportunità di fissare, comunque, un *quorum* strutturale adeguato (per esempio, un terzo dei componenti "assegnati" all'organo).

16. Per analoghe ragioni, la Sezione esprime perplessità sulla previsione dell'articolo 11, comma 1-bis, del d.M. 236 del 2005, in forza della quale il CNAM è validamente costituito con l'elezione dei componenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), d), e), f) e g) (a prescindere dalla necessità di un coerente richiamo interno alle lettere ivi indicate, che risulterebbero comunque da modificare alla stregua della suggerita riformulazione dell'intero art. 3 sopra specificata).

17. In definitiva, quindi, la Sezione può esprimere un parere complessivamente favorevole, pur con le osservazioni sopra evidenziate.


P.Q.M.

Esprime parere nei sensi di cui in motivazione.

L'ESTENSORE  
Marco Lipari



IL PRESIDENTE  
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>72</u></a>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2014 A.S. n. 1120 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; A.S. n. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016" Profili di competenza della 13 <sup>a</sup> Commissione
<a href="#"><u>73</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio studi su A.S. n. 1120 e A.S. n. 1121 Legge di stabilità 2014 e bilancio per il 2014-2016. Profili di competenza della 3 <sup>a</sup> Commissione permanente. Ed. provvisoria
<a href="#"><u>74</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1120 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) - Ed. provvisoria
<a href="#"><u>75</u></a>	Dossier	Il riordino normativo sulle imprese artigiane (AA.SS. nn. 264, 268, 412 e 652)
<a href="#"><u>76</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" - Ed. provvisoria
<a href="#"><u>77</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1149 "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
<a href="#"><u>78</u></a>	Dossier	Regolamentazione del mercato di pietre e metalli preziosi (AA.SS. nn. 237, 327 e 683)
<a href="#"><u>79</u></a>	Dossier	La Commissione per il controllo dell'applicazione delle leggi istituita dal Senato francese: i primi due anni di attività
<a href="#"><u>80</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1174 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"
<a href="#"><u>81</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1119 "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante"
<a href="#"><u>82</u></a>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 198, 312 e 1060 relativi alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna
<a href="#"><u>83</u></a>	Dossier	FINANZIAMENTO DEI PARTITI: Note sul disegno di legge approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1118)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".